



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. 8576 del 03/04/2020

Ordinanza Sindacale n. 19 del 03/04/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A TUTTO IL 13 APRILE 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti che si sono succeduti a partire dal 22 febbraio 2020:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 87;

DATO ATTO che in osservanza ed esecuzione dei provvedimenti sopra elencati, sono state adottati i seguenti atti:

- **Direttiva Sindacale** n. 1 del 9/3/2020, con l'adozione di misure precauzionali valide fino al 03 aprile 2020;
- **provvedimento sindacale** prot. n. 7782 del 21.03.2020, recante la chiusura dell'area portuale e del sentiero del Beodo, ad esclusione degli aventi diritti, con validità fino al 03 aprile 2020;
- **Ordinanza sindacale** n. 7 del 24.02.2020 recante il seguente dispositivo
 - Il divieto di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (sportive, musicali, teatrali, religiose, ludiche e culturali) sul territorio della città di Bordighera, comprese le iniziative previste per il carnevale, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico e privato anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
 - La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e gli Asili Nido (pubblici e privati) sul territorio di Bordighera, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - La chiusura al pubblico della Biblioteca comunale, della Chiesa Anglicana e Palazzo del Parco (sale conferenze, spazi espositivi e sala teatrale);
 - La chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici, del territorio;
 - La chiusura dei centri di aggregazione giovanili e per anziani, associativi di ogni genere, compresi gli oratori;
 - la sospensione del mercato settimanale programmato per il giovedì e il mercato straordinario e mensile di antiquariato;
 - La chiusura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi comunali in gestione esterna: Info Point) ad eccezione di: Ufficio Anagrafe, Protocollo, Messi Comunali, Polizia Locale



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Ordinanza sindacale n. 11 dell'11.03.2020 recante ulteriori misure precauzionali quali la chiusura:

- mercato settimanale del Giovedì in località Lungomare Argentina;
- mercato degli Agricoltori (CIA) sempre il Giovedì in località Lungomare Argentina;
- mercato del Sabato dei coltivatori (Coldiretti) - giardini Palazzo del Parco;

Ordinanza sindacale n. 13 dell'18.03.2020 recante l'individuazione dei servizi essenziali e le attività indifferibili da rendere in presenza, con impiego minimo di personale, con validità fino al giorno 03 aprile 2020;

Ordinanza sindacale n. 14 del 19.03.2020 recante ulteriori misure precauzionali:

- La chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali, sino al 3 aprile 2020 incluso;
- La sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- La chiusura di tutte le aree di sgambettamento cani;
- Di limitare l'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, consentendo esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragione di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità;
- Di limitare l'attività motoria (compreso le passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica;
- Di limitare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione.

Ordinanza Comandante P.M. n. 41 del 18.03.2020 recante la sospensione, sino al 03 aprile 2020 delle tariffe nelle aree di sosta a pagamento, così come individuate con delibera di Giunta comunale n. 296/2019;

Ordinanza Comandante P.M. n. 42 del 25.03.2020 recante:

- La chiusura al transito veicolare e pedonale di tutto il lungomare cittadino e area Sant'Ampelio;
- La chiusura di tutti i sottopassi di accesso al lungomare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 che dispone la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTA, altresì, la Circolare del Ministero della Salute del 1° aprile 2020 nella parte in cui (lettera G Cimiteri, comma 1) dispone che "i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori";



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, alla luce di questi ultimi provvedimenti, adottare apposita ordinanza che proroghi l'efficacia dei dispositivi meglio sopra elencati, con validità al 13 aprile 2020, fatto salvo ulteriori proroghe qualora siano necessarie;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il comma 4, dell'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" del D. Lgs 267/2000;

IN ATTESA di ulteriori aggiornamenti e/o provvedimenti in merito da parte delle Autorità preposte;

ORDINA

1) Per tutte le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente riportate e trascritte, **la proroga al 13 aprile 2020 compreso**, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, dei provvedimenti comunali meglio sopra dettagliati, che si riportano di seguito nei titoli:

- **Direttiva Sindacale** n. 1 del 9/3/2020;
- **provvedimento sindacale** prot. n. 7782 del 21.03.2020;
- **Ordinanza sindacale** n. 7 del 24.02.2020;
- **Ordinanza sindacale** n. 11 dell'11.03.2020;
- **Ordinanza sindacale** n. 13 dell'18.03.2020;
- **Ordinanza sindacale** n. 14 del 19.03.2020;
- **Ordinanza Comandante P.M.** n. 41 del 18.03.2020;
- **Ordinanza Comandante P.M.** n. 42 del 25.03.2020;

2) il punto 5 dell'ordinanza n.14 del 19.03.2020 viene eliminato in quanto già oggetto di previsione da parte di provvedimenti sovraordinati;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento viene, per quanto di rispettiva competenza, a:

- alla Prefettura di Imperia - Ufficio territoriale di Governo;
- 1) Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
- 2) Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;
- 3) Comando Carabinieri Bordighera;
- 4) Alla Protezione Civile del Comune di Bordighera;
- 5) Al Servizio Sanitario Nazionale 112;

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Che è fatto obbligo ai soggetti destinatari e preposti alla sua esecuzione assicurarne il rispetto ed agli organi di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine sanzionare eventuali inadempienze a norma dell'art. 650 del C.P.

Il Sindaco
Dott. Vittorio Ingenito

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005